

**DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2015**  
**548/2015/S/EEL**

**DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI**  
**IMPEGNI PRESENTATA DA ACEA DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 novembre 2015

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: d.lgs. 93/11);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A al vigente Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità, in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche dei dati di misura (di seguito: TIS);
- la comunicazione di Acea Distribuzione del 25 giugno 2013, prot. Autorità n. 0023160/A del 26 giugno 2013 (di seguito: comunicazione 25 giugno 2013);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 2 luglio 2013 (prot. Autorità n. 0023816 del 3 luglio 2013) (di seguito: comunicazione 2 luglio 2013);
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2013, 299/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 299/2013/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 8 luglio 2013, 300/2013/S/EEL (di seguito: deliberazione 300/2013/S/eel);
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/COM, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

#### CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art. 27, comma 3, del TIS Terna subordina la liquidazione delle partite economiche di conguaglio *load profiling*, di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo (diverso dall’Acquirente Unico) in ciascuna area di riferimento, alla verifica che, limitatamente ai punti di prelievo *non trattati su base oraria*, inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente localizzati nella medesima area e all’anno di competenza, il valore assoluto della differenza fra l’energia *prelevata* dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento e l’energia elettrica *assoggettata al trasporto* nella medesima area, sia minore del 2% della maggiore delle due;
- con riferimento alle sessioni di conguaglio per le rettifiche di *settlement*, l’art. 55, comma 2, del TIS dispone che Terna subordini la liquidazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* determinate nella sessione SEM2, di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo (diverso dall’Acquirente Unico e relative a ciascun mese dell’anno precedente e a ciascuna area di riferimento), alla verifica che, limitatamente ai punti di prelievo *trattati su base oraria* inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente localizzati nella medesima area e a tutti i periodi rilevanti di competenza del medesimo mese, il valore assoluto della differenza fra l’energia *prelevata* da ciascun utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento (come aggiornata a seguito di rettifiche di *settlement*) e l’energia elettrica *assoggettata al trasporto* sia minore dello 0,5% della maggiore delle due;
- con deliberazione 300/2013/S/EEL, l’Autorità ha avviato, nei confronti dell’impresa distributrice di energia elettrica Acea Distribuzione S.p.A. (di seguito: Acea D o società), un procedimento sanzionatorio per accertare violazioni in materia di aggregazione delle misure dei prelievi e delle immissioni di energia elettrica, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- in particolare, ad Acea D è stato contestato di non avere ottemperato, con la dovuta diligenza, alle attività di propria competenza funzionali all’aggregazione delle misure, indispensabili ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento, ivi incluse quelle relative alle sessioni di conguaglio;

- segnatamente, nell'ambito del conguaglio *load profiling* (interessante i punti di prelievo non trattati su base oraria) e delle rettifiche di *settlement* (interessante i punti di prelievo trattati su base oraria), con riferimento all'anno 2012, sono risultate imputabili alla società – a seguito del superamento delle soglie di tolleranza di cui ai citati artt. 27, comma 3, e 55, comma 2, del TIS – rispettivamente il 97% e il 98% del totale nazionale dell'energia elettrica non fatturabile, ciò che ha reso, tra l'altro, necessario l'intervento urgente dell'Autorità, con la deliberazione 299/2013/R/eel, al fine di evitare la sospensione della liquidazione delle partite economiche di conguaglio di *settlement* e di *load profiling* per superamento delle prescritte soglie di tolleranza;
- con nota 24 luglio 2013 (prot. Autorità n. 25997), la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento, accesso consentito con nota 25 luglio 2013 (prot. Autorità n. 26110);
- con nota 21 agosto 2013 (prot. Autorità n. 28204), Acea D ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni relativa alle predette contestazioni;
- in data 7 luglio 2014 (prot. Autorità n. 18896), Acea D ha presentato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, un'integrazione alla proposta di impegni, in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal responsabile del procedimento con nota 11 giugno 2014 (prot. Autorità n. 16289);
- con note 17 luglio 2015 (prot. Autorità n. 21369) e 29 luglio 2015 (prot. Autorità n. 22511) Acea D ha reso ulteriori chiarimenti e presentato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, un'ulteriore integrazione alla proposta di impegni in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal responsabile del procedimento con nota 26 giugno 2015 (prot. Autorità n. 19411);
- nella riunione del 20 novembre 2015, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del responsabile del procedimento.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nella proposta di impegni, come risultante dalla nota 29 luglio 2015 (prot. Autorità n. 22511), Acea D ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lett. b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, la condotta contestata con la deliberazione 300/2013/S/EEL è cessata; in particolare la società ha dichiarato e documentato di aver risolto le citate problematiche in materia di aggregazione delle misure, riscontrate con riferimento agli anni 2011 e 2012, di avere concluso il processo di riallineamento dei volumi misurati e fatturati a ciascun utente del dispacciamento per i suddetti anni e, quindi, di essere in grado di assicurare il diligente svolgimento, per gli esercizi successivi alle predette annualità, delle

attività necessarie alla determinazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento;

- a conferma di ciò, con riferimento agli anni 2013 e 2014, Terna non ha ravvisato il superamento, da parte di Acea D, delle soglie di tolleranza di cui agli artt. 27, comma 3, e 55, comma 2, del TIS;
- la proposta presentata da Acea D reca i seguenti due impegni:
  1. assunzione e ristoro dell' "onere finanziario" riconosciuto dal Sistema (art. 67 del TIS) agli utenti del dispacciamento, con punti di prelievo nell'area di Acea D, per i quali la liquidazione delle partite economiche, di competenza dell'anno 2011, è stata sospesa ed erogata in ritardo a causa dei predetti disallineamenti tra volumi fisici misurati e fatturati e conseguente erogazione di detto importo, altrimenti gravante sul corrispettivo *uplift* (art. 44, deliberazione 111/06), a Terna (impegno n. 1);
  2. applicazione dell'indennizzo automatico, previsto dall'art. 47, comma 4, e dalla Tabella 9 del TIS (attivato da gennaio 2014), ai casi relativi all'anno 2011 di mancata coerenza tra le curve orarie, inviate da Acea D all'utente del dispacciamento (ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), del TIS) e gli aggregati orari, inviati dalla medesima Acea D a Terna (ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. b), del TIS) (impegno n. 2).

#### **RITENUTO CHE:**

- gli impegni presentati da Acea D appaiano, ad una preliminare valutazione, potenzialmente utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, la proposta di impegni presentata da Acea D, come risultante dalla nota 29 luglio 2015 (prot. Autorità n. 22511).

#### **DELIBERA**

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/COM, la proposta di impegni, presentata da Acea Distribuzione S.p.a., come risultante dalla nota 29 luglio 2015 (prot. Autorità n. 22511) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 300/2013/S/EEL e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it);
2. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Autorità. I

- partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.  
In alternativa, le osservazioni potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'attenzione del responsabile del procedimento al seguente indirizzo: Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Direzione Sanzioni e Impegni, Piazza Cavour 5, 20121 Milano. In quest'ultimo caso le osservazioni dei terzi interessati dovranno recare la dicitura "*Proposta di impegni di Acea Distribuzione S.p.a. nel procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 8 luglio 2013, 300/2013/S/eel. Osservazioni ai sensi dell'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com*";
  4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento;
  5. di avvisare che, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, Acea Distribuzione S.p.a. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed, eventualmente, introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
  6. di notificare il presente atto, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Acea Distribuzione S.p.a., Piazzale Ostiense, n. 2, 00154 Roma e mediante pec all'indirizzo [distribuzione@pec.aceaspa.it](mailto:distribuzione@pec.aceaspa.it) e a Terna S.p.a. all'indirizzo [pec.INFO@PEC.TERNA.IT](mailto:pec.INFO@PEC.TERNA.IT) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

20 novembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*